



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA-AMBIENTE

Prot. n. 7020 del 26.06.2020

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO n. 44 del 26.06.2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER RIMOZIONE PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' IMMOBILE SITO IN C.DA CAPIGLIONE 3 - FOGLIO N. 19 PARTICELLE N. 192 E 32

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: "*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*"

VISTA la nota del Ministero degli Interni Dipartimento dei Vigili Del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo n. 5432 del 24.06.2020 ed assunta al protocollo comunale in data 25.06.2020 prot. n. 6963 ad oggetto "Intervento per segnalato dissesto strutturale. Comunicazione" con la quale si comunica l'esito dell'intervento effettuato dal Comando Provinciale "per un incidente sul lavoro e conseguente dissesto strutturale di parte angolare bassa di un fabbricato ad uso abitazione costituito da complessivi piani 2, di proprietà del sig. Carlini Massimo, avvenuto a seguito dell'impatto di un mezzo agricolo condotto dal sig. Capparuccia Mariano, nato a Massa Fermana il 08.03.1936 e residente in Montegiorgio in Via Pila, 3..."

DATO ATTO che dalla nota si evince che il personale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco intervenuto, ha effettuato le seguenti operazioni:

-Valutazione a vista del dissesto. Si rilevava un dissesto alla base angolare del manufatto, da terra e per circa due metri di altezza, fino a circa 15 centimetri dal solaio in C.A., avvenuto per l'impatto con parti del trattore agricolo. Il solaio non subiva alcun danno evidente e il piano superiore, nel quale era presente una cameretta, con modesto carico, non mostrava alcun segno di dissesto. L'ambiente al piano terra coinvolto, è di piccole dimensioni, con gli altri muri portanti non interessati dall'incidente. Il dissesto è confinato alla piccola porzione angolare della casa.

-Interventi di messa in sicurezza costituiti da un puntellamento di sostegno del solaio nella parte angolare danneggiata, eseguito mediante due puntelli forniti dal proprietario dell'abitazione.

-Interdizione all'accesso della porzione di edificio interessato dal danneggiamento. Al termine dell'esecuzione del puntellamento, veniva nastrato l'accesso all'unica via di accesso alla porzione di edificio interessato e diffidato il proprietario Carlini Massimo ad accedervi, se non dopo la rimessa in pristino che lo stesso si impegnava ad eseguire in breve termine. Inoltre si diffidava lo stesso a non caricare la parte superiore del solaio e spostare i due letti in altra stanza di casa.

VISTO il verbale n. 2 del 25/06/2020, redatto a seguito del sopralluogo effettuato dagli uffici tecnici comunali di cui alla nota prot. n.7018 del 26.06.2020;

VISTO che l'immobile, posto in C.da Capiglione n. 3 ed è distinto catastalmente al Foglio n. 19 Particelle n. 192 e 32 risulta di proprietà dei Sig.ri:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA-AMBIENTE

Sig. Carlini Massimo, nato a Porto San Giorgio (AP) il 02.12.1977, e residente a Montegiorgio (FM). in C.da Capiglione n. 3 relativamente all'immobile distinto catastalmente al Foglio n. 19 Particella n. 192 sub 2 (edificio principale) e sub 3;
Sig. Cecchi Arnaldo (usufruttuario), nato a Massa Fermana (AP) il 29.04.1938, e residente a Montegiorgio (FM). in Viale Ugolino n. 4/A relativamente all'immobile distinto catastalmente al Foglio n. 19 Particella n. 32 sub 2;
Sig. Cecchi Giorgio (nudo proprietario), nato a Montegiorgio (AP) il 19.10.1967, e residente a Montegiorgio (FM). in via Faleriense Ovest n. 19 relativamente all'immobile distinto catastalmente al Foglio n. 19 Particella n. 32 sub 2;

RITENUTO che, per quanto sopra, è necessario provvedere ad emettere apposita ordinanza nei confronti dei proprietari dell'immobile, al fine di avviare tutte le verifiche strutturali dello stesso da parte di un tecnico qualificato e alla sua messa in sicurezza attraverso opere provvisorie o interventi definitivi atti a garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza e di agibilità dell'immobile.

I proprietari dovranno altresì provvedere a transennare l'area con apposite strutture che ne impediscano l'accesso nell'area di pericolo.

**per tutto quanto sopra esposto e motivato,
con la presente**

ORDINA

Ai sensi della normativa sopra richiamata ai Sig.ri:

Sig. Carlini Massimo, nato a Porto San Giorgio (AP) il 02.12.1977, e residente a Montegiorgio (FM). in C.da Capiglione n. 3 relativamente all'immobile distinto catastalmente al Foglio n. 19 Particella n. 192 sub 2 (edificio principale) e sub 3;
Sig. Cecchi Arnaldo (usufruttuario), nato a Massa Fermana (AP) il 29.04.1938, e residente a Montegiorgio (FM). in Viale Ugolino n. 4/A relativamente all'immobile distinto catastalmente al Foglio n. 19 Particella n. 32 sub 2;
Sig. Cecchi Giorgio (nudo proprietario), nato a Montegiorgio (AP) il 19.10.1967, e residente a Montegiorgio (FM). in via Faleriense Ovest n. 19 relativamente all'immobile distinto catastalmente al Foglio n. 19 Particella n. 32 sub 2;

in qualità di proprietari/usufruttuari dell'immobile a provvedere **entro e non oltre quindici giorni (15gg)** dal ricevimento della presente:

A Produrre a questa amministrazione attraverso tecnico specializzato idonea relazione che attesti una verifica strutturale dell'immobile non solo per la parte danneggiata ma per la sua interezza al fine di accertarne le attuali condizioni di stabilità non appena completate tutte le operazioni tecniche necessarie;

A Provvedere alla esecuzione di tutte le opere provvisorie e di riparazione dei danni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'immobile che dovranno essere certificate ed attestate da tecnico specializzato.

Il Divieto di utilizzo dell'immobile per la parte lesionata fino alla conclusione delle opere provvisorie o di messa in sicurezza e precisamente la parte dell'immobile, di proprietà del sig. Carlini Massimo, come sopra generalizzato, distinta catastalmente al Foglio n. 19 Particella n. 192 sub 3 e porzione del sub 2 sovrapposto al sub 3;

COMUNICA

- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Segretario Comunale Dott.ssa Mariarosaria Giorgio per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso il Servizio Urbanistica e Ambiente P.zza Matteotti, 33, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che relativamente agli adempimenti di comunicazione previste dagli artt. 7 e 8 e seguenti della legge n. 241/1990 e per le successive fasi, la presente vista l'urgenza vale quale comunicazione di avvio del procedimento.

DISPONE

Copia della presente ordinanza sia immediatamente trasmessa, per i provvedimenti di competenza a:

1. Prefettura di Fermo

Comune di Montegiorgio - Piazza Matteotti, 33 - 63833 Montegiorgio

comune.montegiorgio@smarche.it



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA-AMBIENTE

2. Al Ministero degli Interni Dipartimento dei Vigili del Fuoco Comando di Fermo
3. Alla Polizia Municipale di Montegiorgio -Sede-

L'Ufficio di Polizia Municipale, effettuerà le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Michele Orrenzi

